



# ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PRINCIPI GRIMALDI"

ALBERGHIERO - AGRARIO - OTTICO - CONVITTO ANNESSO  
Viale Oleandri, 19 – Tel. 0932.762991 – Fax 0932.761689

Codice Fiscale 90006570882 - Codice univoco ufficio: UF4952  
PEO [rgrh020005@istruzione.gov.it](mailto:rgrh020005@istruzione.gov.it) - PEC [rgrh020005@pec.istruzione.it](mailto:rgrh020005@pec.istruzione.it)

[www.principigrimaldi.edu.it](http://www.principigrimaldi.edu.it)

**MODICA**



IL PRESENTE ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO EDIZIONE 2017 INTEGRA E PARZIALMENTE SOSTITUISCE LO STESSO, NELLE PARTI INTERESSATE, PER IL PERIODO COLLEGATO ALLA FASE EPIDEMIOLOGICA DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2

## REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

### IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

Regolamento di Istituto per Contrasto Covid- Rev0

**VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

**VISTA** la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

**VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

**VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;

**VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

**VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

**VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

**CONSIDERATE** le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" contenute nel Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 nella Versione del 21 agosto 2020.

**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;

**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

TITOLO I

PREMESSE

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di

tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati emanati dalle autorità competenti elencati in premessa, è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e integra e parzialmente sostituisce lo stesso, nelle parti interessate, per il periodo collegato alla fase epidemiologica da contagio da SARS-CoV-2

4. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. Tenuto conto del continuo evolversi della normativa di settore, gli aggiornamenti del presente regolamento per gli adeguamenti al progresso scientifico e all'evolversi delle normative e linee guida emanate dagli organi competenti saranno attuati con provvedimenti dirigenziali.

5. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle disposizioni emanate in sua conseguenza, può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

## **Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica osservare le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;

- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
  - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
  - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
  - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
  - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

## TITOLO II

### MODALITA' DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

#### **Art. 4 - Condizioni generali di ingresso nei locali della scuola**

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di:

- a. febbre oltre 37.5°C
- b. tosse secca persistente, perdita di gusto e olfatto, mancanza di respiro e fiato corto, dolori muscolari e articolari e altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.

In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni:

- c. sia stato sottoposto al regime di quarantena
- d. abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2
- e. provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. Il personale scolastico autorizzato procederà, prima dell’accesso ai locali scolastici di tutti i soggetti interni ed esterni, a un controllo della temperatura corporea di questi tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali secondo la normativa vigente.

#### **Art. 5 – Documentazione necessaria per l’ingresso nei locali della scuola**

1 L’assenza delle condizioni di esclusione dall’accesso ai locali scolastici di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 dovrà essere dichiarata da tutti i soggetti che accedono agli ambienti scolastici. Il personale, gli studenti e i fornitori abituali che hanno accesso quotidiano ai locali scolastici dovranno presentare Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con periodicità quindicinale, i soggetti esterni, i genitori, i visitatori e tutti coloro che accedono ai locali scolastici sporadicamente dovranno presentare Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 ad ogni accesso.

2. L'autocertificazione, da redigere ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovrà contenere la dichiarazione,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di non essere stato negli ultimi 14 giorni a contatto stretto con in soggetto positivo al COVID-19
- di non essere stato negli ultimi 14 giorni in un paese definito "a rischio" o in una zona rossa istituita dalle autorità competenti;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni impartite dal dirigente scolastico nonché delle indicazioni contenute nel presente regolamento, comporta l'immediato allontanamento dalla struttura scolastica.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (rgrh020005@istruzione.gov.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso i varchi di ingresso di tutte le sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Nella registrazione dei dati, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

#### **Art. 6 – Accesso dei fornitori, visitatori e genitori nei locali della scuola**

1. L'accesso dei fornitori esterni, dei genitori e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati e alla sottoscrizione della autocertificazione di cui all'articolo precedente.

2. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;

- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

3. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

### **Art. 7 – Accesso e uscita degli studenti**

1. Gli orari di ingresso e uscita sono regolati da apposite circolari del Dirigente Scolastico al fine di evitare assembramenti e affollamento agli varchi di accesso. Tali modalità potranno essere modificate in funzione dello sviluppo della situazione epidemiologica e delle necessità connesse alla riduzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2

2. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7.55 alle ore 8.10. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere all'esterno dei cancelli il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina anche negli spazi antistanti.

3. A ciascuna classe sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, percorsi di ingresso e uscita dedicati, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

4. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti utilizzeranno gli ingressi dedicati alle proprie classi secondo le indicazioni che riceveranno e superati i controlli della temperatura si recheranno nelle proprie aule rispettando le norme di distanziamento e di igiene previste. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:45 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

5. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

6. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti alle ore 7:55. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:05

7. Dalle ore 8.20 fino alle ore 9.00 non sarà consentito l'accesso alla scuola agli studenti ritardatari. Alle ore 9.00 gli studenti in ritardo entreranno dall'ingresso riservato al personale, ordinatamente, rispettando il distanziamento, indossando la mascherina e, una volta rilevata la temperatura si recheranno presso l'entrata principale dove sarà presente il Dirigente Scolastico o un suo delegato

per la firma dei permessi di ingresso in ritardo. Ottenuto il permesso la studentessa o lo studente si recherà presso l'aula assegnata alla propria classe senza trattenersi oltre negli spazi scolastici, mantenendo sempre la mascherina indossata e il distanziamento dagli altri.

8. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Gli studenti possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascuna Classe. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

9. A partire dal momento stabilito per l'uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

### **Art. 8 – Accesso e uscita del personale scolastico**

1. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso un percorso dedicato. Verrà rilevata la temperatura e sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

## TITOLO III

### REGOLE DI COMPORTAMENTO

### **Art. 9 - Regole generali di Igiene e Comportamento**

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica o di comunità, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento o in disposizioni specifiche della Dirigenza;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Sia le collaboratrici e i collaboratori scolastici sia le altre persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, tutti i locali della scuola dove sono presenti persone: le aule, i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso



agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

### **Art. 10 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19 quando sono a casa, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19 quando sono a scuola, verranno posti in un locale isolato sotto la sorveglianza di un adulto e sarà cura del referente Covid provvedere immediatamente ad avvertire la famiglia affinché possa prelevare la studentessa o lo studente per condurlo a casa nel più breve tempo possibile. Le famiglie si impegnano contemporaneamente a rendersi reperibili e disponibili per prelevare la studentessa o lo studente limitando al tempo minimo possibile la sua permanenza a scuola. Le famiglie provvederanno poi a mantenere aggiornata la scuola per il tramite del Referente Covid circa l'evolversi delle condizioni di salute dello studente.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

**Art. 11 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori, uscite e spostamenti durante le attività didattiche, intervalli.**

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. Durante le lezioni è consentita l'uscita di un solo alunno alla volta, con un intervallo di tempo di almeno 15 minuti tra l'uscita di un alunno e l'uscita del successivo, per consentire ai collaboratori scolastici le opportune operazioni di pulizia e sanificazione dei servizi igienici. Sarà cura e responsabilità del docente valutare eventuali casi eccezionali per consentire uscite con tempi differenti. Si raccomanda di monitorare con attenzione eventuali uscite ripetute degli alunni.

3. Sono sospesi per il periodo della emergenza sanitaria i divieti di uscita nelle ore indicate dal regolamento di Istituto. Gli studenti potranno quindi uscire e lasciare la propria aula per recarsi ai servizi igienici del proprio settore o ai distributori automatici secondo le indicazioni del successivo paragrafo, su esclusivo permesso del docente in tutte le ore della giornata. Il docente dopo aver autorizzato l'uscita dell'alunno provvederà a registrare la stessa su un apposito elenco che sarà disponibile sulla cattedra.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto spostarsi dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- Esclusivamente su permesso dell'insegnante, ai distributori automatici di alimenti se non presenti all'interno del proprio settore.

5. Sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno, il primo con inizio alle ore 10.05 e fine alle 10.15, il secondo con inizio alle 12.05 e fine alle 12.15. Gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, oppure si possono muovere all'interno della aula assegnata alla classe sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

**Art. 12 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche**

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti

a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri tra la postazione del docente e i primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza centro di ciascun banco. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante curricolare prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. L'insegnante di sostegno potrà prendere posto nei pressi dell'alunno assegnatogli, qualora ne esistesse l'esigenza, anche senza il rispetto della distanza di un metro ma indossando rigorosamente, correttamente e sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione dalla scuola.

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, i laboratori e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

### **Art. 13 - Accesso ai servizi igienici**

1. Durante le lezioni è consentita l'uscita di un solo alunno alla volta, con un intervallo di tempo di almeno 15 minuti tra l'uscita di un alunno e l'uscita del successivo, per consentire ai collaboratori scolastici le opportune operazioni di pulizia e sanificazione dei servizi igienici. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o con gel disinfettante.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

### **Art. 14 - Accesso ai distributori automatici di alimenti**

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti è consentito esclusivamente durante gli intervalli ad un delegato per ciascuna classe, che provvederà a prelevare cibi e bevande per i compagni di classe, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

2. Le studentesse e gli studenti delegati, possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio settore o, se non presenti, ai distributori posizionati nei settori contigui. In quest'ultimo caso, una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti delegati hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato e nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

### **Art. 15 - Riunioni ed assemblee**

1. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali in presenza, i contatti con gli insegnanti possono essere tenuti tramite messaggistica veloce o mail. Solo nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato sarà calendarizzato un appuntamento. Non sarà consentito in alcun modo l'accesso a genitori senza appuntamento.

2 I ricevimenti collettivi dei genitori saranno svolti in presenza da parte dei docenti, per piccoli gruppi, mantenendo le condizioni di distanziamento e le norme di igiene. Secondo l'evolversi della situazione epidemiologica tali incontri potranno essere sostituiti da incontri informativi tra docenti e genitori in videoconferenza, con modalità che saranno specificate con apposite circolari.

3. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento e in presenza dell'insegnante.

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

### **Art. 16 - Precauzioni igieniche personali**

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

## TITOLO IV

### GESTIONE DELLA EMERGENZA SANITARIA

#### **Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola**

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le indicazioni e le frequenze contenute nel documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia con acqua e detersivi comuni e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Prima di accedere ai laboratori informatici gli studenti igienizzano le proprie mani, le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

### **Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto**

1. Nel caso in cui una persona, diversa dagli studenti minorenni, presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve immediatamente provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente minorenni, essi verranno condotti in luogo isolato, opportunamente segnalato, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, affinché lo prelevi lo accompagni al proprio domicilio. Durante la permanenza nella stanza di isolamento, sarà sotto la sorveglianza di personale incaricato alla sua vigilanza che deve mantenere una distanza minima di 2 metri e deve indossare gli opportuni DPI (maschera ffp2, tuta e occhiali protettivi). Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda) e dalle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" contenute nel Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 nella Versione del 21 agosto 2020.

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona dei referenti COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

### **Art. 19 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili**

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore.

2. La gestione dei lavoratori fragili sarà effettuata secondo le indicazioni della Circolare interministeriale n 13 del 04/09/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute, nonché delle "Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato" emanate dal Ministero dell'Istruzione con nota AOODPIT 1585 del 11/09/2020.

3. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

## TITOLO V

### COMPORAMENTI SOGGETTI A SANZIONI

#### **Art. 20 – Comportamenti Sanzionabili relativi alla violazione delle regole COVID**

1. In aggiunta ai comportamenti sanzionabili previsti dal Regolamento di Istituto, versione 2017 si aggiungono i sottostanti comportamenti e relative sanzioni connesse al mancato rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento e dalle norme citate nelle premesse.

2. Sono soggetti alla sanzione dell'Ammonimento Verbale (sanzione comminabile da qualunque adulto responsabile):

- Indossare la mascherina in modo non corretto, cioè lasciando scoperta parte del naso o della bocca.
- Non rispettare la segnaletica orizzontale e verticale
- Non rispettare la distanza interpersonale.

3. Sono soggetti alla sanzione della nota disciplinare sul registro di classe con comunicazione alla famiglia (sanzione comminabile da un singolo docente):

- Il reiterare ripetutamente i comportamenti scorretti di cui al punto 2
- Non indossare la mascherina
- Non sanificare le mani dopo essere entrati in aula, dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver gettato un fazzoletto usato.
- Rifiutarsi di rispettare il distanziamento dopo aver ricevuto un ammonimento verbale.
- Scambiare materiale didattico o effetti personali non sanificati e non sanificabili;
- Bere dalla stessa bottiglia.

4. Sono soggetti all'allontanamento immediato dalla scuola, previo avviso dei genitori, per i minorenni nonché alla sanzione della sospensione dalle attività didattiche da un minimo di 3 a un massimo di 15 giorni e con eventuale voto di condotta 6 in sede di scrutinio intermedio o finale: (sanzione comminabile dal consiglio di Classe)

- Il reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto 3, secondo le procedure previste dal regolamento di Istituto.
- Il violare il presente regolamento

5. Sono soggetti all'allontanamento immediato dalla scuola, previo avviso dei genitori, per i minorenni nonché alla sanzione della sospensione dalle attività didattiche da un minimo di 16 giorni e un massimo di "fino alla fine delle attività didattiche" e con eventuale 5 in condotta o esclusione dallo scrutinio finale e conseguente non ammissione alla classe successiva: (sanzione comminabile dal consiglio di Istituto)

- False dichiarazione nelle autocertificazioni di cui all'art. 5
- Per essere entrato a scuola quando soggetto a quarantena imposta dalle autorità sanitarie



- Per tutte quelle azioni non specificatamente elencate che comunque possono condurre a mettere in pericolo la salute e l'incolumità individuale e collettiva

### **Art. 21 – Comportamenti Sanzionabili relativi alla violazione delle regole DDI**

1. In aggiunta ai comportamenti sanzionabili previsti dal Regolamento di Istituto, versione 2017 si aggiungono i sottostanti comportamenti e relative sanzioni connesse al mancato rispetto delle indicazioni previste dal regolamento per la Didattica Digitale Integrata.

2. Sono soggetti alla sanzione della nota disciplinare sul registro di classe con comunicazione alla famiglia (sanzione comminabile da un singolo docente):

- Partecipazione alla lezione con telecamera spenta senza il permesso del docente.
- Partecipazione alla lezione con abbigliamento non consono, in ambienti non adatti alle attività didattiche, e senza il materiale necessario per lo svolgimento delle attività
- Rifiutarsi ripetutamente di silenziare il microfono
- Tenere comportamenti difformi a quanto previsto nel Regolamento DDI.

In aggiunta alla sanzione prevista il docente può se lo ritiene opportuno escludere lo studente dalla lezione e questi dovrà giustificare l'assenza.

3. Sono soggetti alla sanzione della sospensione dalle attività didattiche da un minimo di 16 giorni e un massimo di "fino alla fine delle attività didattiche" e con eventuale 5 in condotta o esclusione dallo scrutinio finale e conseguente non ammissione alla classe successiva: (sanzione comminabile dal consiglio di Istituto)

- Comunicare senza l'autorizzazione del docente ad altre persone che non siano membri del gruppo classe nell'aula virtuale i link per accedere alle videolezioni
- Compiere atti di Cyberbullismo o atti che possano recare offesa o oltraggio alla dignità di altri studenti o docenti
- Compiere o consentire atti di "Bombing" cioè intrusioni non autorizzate in lezioni altrui;
- Utilizzare l'aula virtuale per scopi diversi da quelli previsti dal regolamento DDI
- Condividere tramite gli strumenti didattici della piattaforma materiale non consono alle attività didattiche e/o offensivo della dignità personale o della morale pubblica.